



Ministero del Commercio Internazionale
GABINETTO

Atto n. 620
del Registro Decreti

1029
Il Ministero del Commercio Internazionale
9652-9660

VISTO l'articolo 4, comma 61 della legge 350/2003 che ha istituito presso il Ministero delle attività produttive, ora Ministero del Commercio Internazionale, un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "Made in Italy";

VISTO l'articolo 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007, che ha previsto per il Fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, un incremento di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e che ha altresì previsto che quota parte di tali risorse, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti e che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Commercio Internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo;

VISTO il D.M. del 29 dicembre 2006 del Ministero dell'Economia e Finanze con cui si è provveduto alla ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, prevedendo per il capitolo 7480 "Somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy, uno stanziamento di competenza pari a euro 29.303.255,00;

VISTO l'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007, che prevede per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'accantonamento e quindi l'indisponibilità di quote degli stanziamenti di ciascun Ministero relativi a consumi intermedi, trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ed altre uscite correnti e alle spese in conto capitale in applicazione del quale è stato predisposto un accantonamento sul capitolo 7480 del bilancio del Ministero del Commercio Internazionale pari a euro 1.169.478,62;

VISTO l'articolo 1, comma 232 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, Legge Finanziaria 2005, che ha previsto la facoltà del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero del Commercio Internazionale, di avvalersi, per l'utilizzo delle risorse previste dal richiamato articolo 4, comma 61 della legge 350/2003, della collaborazione dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE);

CONSIDERATO che l'articolo 2 della Legge 25 marzo 1997 n. 68 attribuisce all'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate;

26.06.07
Il Ministro
3 luglio n. 225
IL CONSIGLIERE



Il Ministero del Commercio Internazionale

RITENUTO opportuno provvedere alla determinazione del programma di promozione straordinaria 2007, in termini di paesi, settori e progetti speciali e della relativa assegnazione di risorse;

DECRETA

Articolo 1

Programma di promozione straordinario del Made in Italy – annualità 2007

1. Al programma straordinario di azioni a sostegno del Made in Italy – annualità 2007 – è destinata una somma pari a Euro 26,57 milioni, a valere sullo stanziamento 2007 del Fondo Made in Italy. Il programma straordinario di azioni a sostegno del Made in Italy – annualità 2007 - si articola nei seguenti progetti/iniziative:
 - a) Progetto INDIA – Euro 10 milioni;
 - b) Progetto Azerbaijan, Ucraina, Kazakistan, Vietnam – Euro 1,8 milioni;
 - c) Progetto PAESI DEL GOLFO – Euro 3,5 milioni;
 - d) Iniziative SUD AFRICA E ALGERIA – Euro 470 mila;
 - e) Iniziativa GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA – 2,5 milioni;
 - f) Iniziativa REGIONI (Missioni ed eventi collaterali)– Euro 3 milioni;
 - g) Progetti speciali per i seguenti settori e tipologie: Contract, Biotech/Farmaceutico, ICT, Nautica, Donne Imprenditrici, Piccole Imprese e Promozione Integrata – Euro 4,3 milioni;
 - h) Iniziative di Follow up Missioni imprenditoriali Cina, India, Brasile, Russia e Corea – Euro 1 milione.

2. Ad un Fondo di riserva, finalizzato a garantire una maggiore flessibilità al programma e ad eventuali spese impreviste, è destinata la somma di Euro 563.000,00.

Articolo 2

Modalità di affidamento e realizzazione dei progetti

1. Per la realizzazione e la gestione dei progetti/iniziative di cui all'articolo precedente, il Ministero del Commercio Internazionale si avvale, in particolare, dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), ai sensi dell'art. 1, comma 232 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, Legge Finanziaria 2005.
2. Il Ministero incarica ufficialmente l'ICE della realizzazione di ciascun progetto/iniziativa indicandone obiettivi, modalità specifiche e tempi di realizzazione.



Il Ministero del Commercio Internazionale

3. L'ICE sottopone al Ministero un programma dettagliato del progetto/iniziativa, con indicazione del quadro strategico paese/settori, del nominativo del dirigente o funzionario responsabile e, nell'ambito dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinato a ciascun progetto/iniziativa, delle voci di spesa previste.
4. I progetti/iniziative possono prevedere interventi aggiuntivi di soggetti terzi che devono essere comunicati tempestivamente al Ministero.
5. Il Ministero può approvare il progetto/iniziativa proposta o chiedere all'ICE integrazioni e/o modifiche alla proposta progettuale.
6. I progetti/iniziative approvate dal Ministero potranno subire delle modifiche in merito allo stanziamento per i settori e alla tipologia delle iniziative, nonché annullamenti totali e variazioni sostanziali, previa adeguata motivazione da parte dell'ICE e specifica approvazione, attraverso decreto, da parte della Direzione Generale per la Promozione degli Scambi del Ministero.
7. Il Ministero del Commercio Internazionale, con successivo decreto del direttore generale della Direzione Generale per la Promozione degli Scambi disciplina le procedure di trasferimento e rendicontazione dei relativi fondi all'ICE, destinati all'attuazione dei progetti/iniziative indicati nel comma 1 del precedente articolo.

Articolo 3

Valutazione e monitoraggio dei progetti di promozione straordinaria

1. Ai fini del monitoraggio dei progetti di promozione straordinaria, è istituito presso la Direzione Generale per la Promozione degli Scambi, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, un comitato di valutazione e di monitoraggio, la cui composizione sarà individuata con successivo decreto ministeriale.
2. Il Comitato di cui al comma precedente ha il compito di esprimere una valutazione sulle proposte presentate a valere sui fondi di cui all'articolo 1 e di monitorarne, una volta approvati, l'andamento e i risultati.

Emma Bonino

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**
R.G.S. UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SEDE VIALE BASTION
PRESO NOTA AL N. 224

Roma

31 MAG. 2007

ROMA. LI' **8 GIU. 2007**

IL DIRIGENTE